

Per far partire un'impresa slalom fra regole e procedure

Ancora fermi i decreti sulle liberalizzazioni da realizzare entro il 2013

Alessandro Selmin

■ Nel marzo di cinque anni fa si è aperta una fase di accelerazione nell'emanazione di norme, regolamenti, circolari finalizzate a favorire l'avvio di attività di impresa.

L'inizio di questa fase risale al Dlgs 59/2010 che dà attuazione alla Direttiva europea sui servizi integrato poi con il Dlgs 147/2012. Nel 2010 l'altra novità è la sostituzione della dichiarazione inizio attività (Dia) con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Nel 2011 si stabilisce persino il principio per cui nelle attività economiche «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge» (legge 148/2011) e si fa un elenco delle restrizioni da eliminare. Decisivi sono alcuni provvedimenti del governo Monti (leggi 214/2011, 27/2012 e 35/2012) che introducono alcune semplificazioni di immediata applicazione (orari del

commercio, farmacie) ma soprattutto fissano alcuni principi generali che sono oggi la guida interpretativa delle norme settoriali.

La definizione concreta delle semplificazioni-liberalizzazioni è però affidata a decreti da emanare entro il 2012 e 2013. Uno dei decreti avrebbe dovuto finalmente eliminare ogni dubbio indicando, per ciascuna attività economica, la modalità di inizio (autorizzazione o Scia o comunicazione). Ma questi decreti non sono mai stati emanati.

Nel biennio 2013-2014 gli interventi normativi di semplificazione sono stati sporadici ma il ministero dello Sviluppo economico ha emanato circolari e risoluzioni che, richiamando i principi delle leggi del 2011-2012, hanno stimolato comportamenti più elastici da parte delle Regioni e degli altri enti. Nei mesi scorsi è stata ripresa la produzione di norme e disposizioni che puntano a una revisione anche profonda delle procedure e dei requisiti sostanziali cui sono soggette le attività cosiddette regolamentate che riguardano soprattutto i settori del commercio e dei servizi. In particolare: il Dl 90/2014 all'articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa) al fine di agevolare gli utenti e uniformare i comportamenti in tutto il Paese prevede la predisposizio-

ne di moduli per le pratiche edilizie e le attività economiche; il Dl 91/2014 prevede che gli atti societari di maggior rilevanza siano iscritti al registro imprese «con immediatezza» proprio per accelerare l'avvio dell'impresa; il Ddl 1577 sulla riforma della Pa (in discussione al Senato) prevede (all'articolo 1) la redazione di manuali sulle procedure che descrivono le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative del medesimo. Inoltre prevede la «precisa individuazione dei procedimenti oggetto di Scia e silenzio-assenso» (articolo 4).

Il Ddl sulla concorrenza 2015, recentemente approvato dal Governo, a sorpresa incide invece in modo marginale sul tema liberalizzazione/semplificazione delle procedure di avvio di una impresa.

Le novità più recenti che costituiscono delle vere, seppur parziali, agevolazioni per l'utente, sono due:

- i moduli nazionali per gli interventi edilizi (permesso costruzione, Scia, eccetera);
- l'elenco di tutte le tipologie delle attività commerciali, con l'indicazione dei requisiti sostanziali (professionali e/o onorabilità) e le procedure (autorizzazione, Scia, eccetera) per avviarle concordate tra Governo e Regioni, per assicurare una uniformità di comportamenti (marzo 2015).



Scia per attività economiche

Permane l'incertezza, sia nei funzionari pubblici, sia nei cittadini, in particolare sulle seguenti questioni. Non esiste ancora un elenco delle attività imprenditoriali, sottoposte al preventivo possesso dei requisiti, che si avviano tramite la Scia. È quindi sempre necessario informarsi presso gli enti competenti. Non esiste condivisione neppure su un tema prioritario: la Scia va spedita all'ente competente solo il giorno di inizio attività oppure si può iniziare anche successivamente (dopo giorni o mesi) alla sua spedizione? In questo secondo caso vi sarà una duplicazione di adempimenti. L'imprenditore, poi, è costretto ad autocertificare il possesso dei requisiti stabiliti da disposizioni ambigue, come evidenziano anche le risoluzioni ministeriali; è costretto quindi a chiedere consulenza ad associazioni e professionisti con costi non banali.

Se la Scia risulta regolare al controllo dell'ente, l'imprenditore non ha diritto al rilascio di un documento che attesti la regolarità, creando così difficoltà nelle relazioni con i terzi (banche, fornitori, eccetera). Una novità positiva l'ha portata la legge 164/2014, articolo 25: è stato ri-

dotto il rischio per l'imprenditore di una sospensione dell'attività avviata perché se l'ente competente al controllo della Scia effettua la verifica dopo sessanta giorni dall'invio della Scia e riscontra irregolarità, può bloccare l'impresa solo se si tratta di attività che comportano pericolo di danni al patrimonio artistico, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica.

Le agenzie per le imprese

Per febbraio 2015 (Dlgs 91/2014 articolo 19 bis) era atteso un regolamento destinato ad aggiornare i decreti del 2010 sullo Sportello unico attività produttive (Suap) e sulle Agenzie delle imprese. Scopo delle agenzie, organismi privati costituiti da associazioni di categoria e/o professionisti e accreditate dal Mise, è l'assistenza alle imprese negli

adempimenti per l'avvio di attività soggette a Scia o autorizzazione. Per determinati adempimenti si sostituiscono anche ai funzionari pubblici. Chi già oggi presenta agli enti competenti una Scia tramite una Agenzia ha questa notevole agevolazione: se la Scia è corredata dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia, l'ente pubblico può vietare l'attività solo se occorre tutelare l'ambiente, la salute, il patrimonio artistico. Ma l'operatività delle Agenzie è ancora assai limitata: sono cinque, attive in cinque regioni, e hanno competenza solo su alcune delle attività commerciali e di servizio.


La modulistica

Considerata la frequente genericità e ambiguità delle norme sull'esercizio di numerosi settori economici, la predisposizione di una apposita modulistica consente agli imprenditori e loro consulenti di operare con maggiore tranquillità. Nel 2014 sono stati elaborati dal Governo, d'intesa con le Regioni, i moduli nazionali per le procedure edilizie (permessi di costruzione, Scia, eccetera) riguardanti sia gli edifici produttivi sia quelli residenziali.

Attualmente non esistono moduli nazionali per l'apertura delle attività economiche; ogni ente fornisce i propri che però si limitano a riprodurre le disposizioni normative e non chiariscono quale interpretazione adottare il Comune o la Camera di commercio. Senza questi chiarimenti i moduli non rispondono all'esigenza di certezza pretese dai privati. Ne è consapevole anche il Ddl 1577, articolo 1, che impone agli enti di rendere note anche le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola




ARTIGIANATO

L'artigiano non si limita al solo compito di "gestione" della propria impresa; bensì interviene in prima persona nel processo produttivo aziendale, curandone le fasi in misura prevalente. Per acquisire lo status di impresa artigiana, l'imprenditore deve iscriversi presso la specifica sezione delle camere di commercio, competenti per Provincia di appartenenza della sede legale, cui è affidata la gestione dell'Albo delle imprese artigiane. L'iscrizione dovrà avvenire necessariamente entro i trenta giorni successivi al materiale avvio dell'attività, pena l'applicazione di sanzioni amministrative. L'iscrizione all'Albo ha natura costitutiva; pertanto, senza di essa non sarà possibile avere accesso alle particolari agevolazioni che il nostro ordinamento riserva a tale tipologia d'impresa



COMMERCIO

L'avvio di un'attività commerciale segue uno specifico iter a seconda che la natura di attività sia quella del commercio al dettaglio, all'ingrosso o itinerante. I requisiti di iscrizione in Camera di commercio per le su elencate attività variano a seconda del caso. Per gli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) da presentare al Comune competente per territorio. Le medie e grandi strutture di vendita sono, invece, soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Meno stringenti sono i vincoli per le imprese che intendono svolgere una forma di commercio all'ingrosso; essa, infatti, è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del Dlgs 59/2010



IMPRESA INDIVIDUALE

Nell'impresa individuale il soggetto giuridico è una persona fisica. In essa vi è piena coincidenza fra soggetto giuridico e soggetto economico. L'azienda individuale fa capo a un soggetto che coincide con una persona fisica ed è priva di autonomia patrimoniale. Questa forma giuridica implica che l'imprenditore è personalmente responsabile per le obbligazioni assunte. L'impresa individuale è di dimensioni limitate: l'imprenditore conserva la direzione dell'impresa e non subisce controlli esterni. Vi è un rapporto diretto fra imprenditore e lavoratori, senza filtri gerarchici; vi è facilità di comunicazione e coordinamento; le scelte sono fatte con riferimento a un orizzonte di breve periodo e sulla base dell'intuito dell'imprenditore



SOCIETÀ DI PERSONE

La differenza tra società di persone e società di capitali sta essenzialmente nel fatto che nelle società di persone vi sono soci che rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, qualora il patrimonio della società non sia sufficiente a soddisfare i debiti della società. Nelle società di capitali, invece, di regola, dei debiti della società risponde esclusivamente il patrimonio della società stessa. Inoltre, nelle società di persone, prevale il loro carattere personalistico e cioè il fatto che l'attività sociale è fortemente condizionata dall'attività dei soci; le società di capitali, invece, sono state pensate (in teoria) affinché prevalga l'elemento capitalistico, e cioè il fatto che la società sia dotata di una consistenza patrimoniale tale da consentire di strutturare un'organizzazione che permetta alla società di operare a prescindere dalla presenza dei soci



START UP

La qualifica di start up innovativa e la possibilità di fruire delle relative agevolazioni, può essere assunta da tutte le società costituite sotto forma di società di capitali di diritto italiano, anche in forma di cooperativa, e dalle società europee fiscalmente residenti in Italia, previa iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese, per un periodo non superiore a 4 anni. Condizione necessaria per l'iscrizione è la sussistenza di una serie di requisiti cumulativi tra cui: sede principale in Italia; totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività; non distribuire utili; avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'impresa deve inoltre soddisfare almeno un requisito alternativo, tra una rosa di requisiti proposti



FORFETTARI

Per chi si appresta ad intraprendere una nuova attività, la legge di stabilità 2015 prevede un nuovo regime fiscale, definito forfettario, applicabile anche a chi è già in attività. La recente conversione in legge del decreto milleproroghe ha prolungato al 2015 la possibilità di scegliere l'applicazione del regime "di vantaggio" previsto dal Dl 98/2011 ma, ad ogni modo, l'unico regime a imposta sostitutiva dell'Irpef destinato a permanere in futuro è quello disciplinato dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 190/2014. I destinatari devono presentare una serie di requisiti tra cui la soglia dell'ammontare dei ricavi o compensi, variabile a seconda della attività esercitata da un minimo di 15mila, a un massimo di 40mila euro, che va ricavata da una tabella allegata alla legge di stabilità



SEMPLIFICATI

I soggetti che rivestono una particolare natura giuridica e che non superano determinati limiti di ricavi, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie previste dall'articolo 14 del Dpr 600/73, potendo usufruire di un regime contabile semplificato. I vantaggi sono costituiti principalmente dai minori oneri in termini di adempimenti e quindi anche di costi, correlati agli adempimenti contabili e amministrativi in genere. In tema di tassazione del reddito, non ci sono invece particolari differenze rispetto al regime di contabilità ordinaria, applicandosi anche in questo ambito i principi di inerenza e della competenza economica. Alcune categorie (agenti di commercio e autotrasportatori merci per conto terzi) possono fruire di speciali deduzioni forfettarie, che consentono di abbattere il reddito imponibile, anche in assenza di specifica documentazione

60

L'impatto delle violazioni

Dopo due mesi dall'invio della Scia l'impresa con irregolarità può essere fermata soltanto se c'è pericolo di danno a patrimonio artistico, ambiente, salute e sicurezza